

# COMUNE DI FROSINONE

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

**2020/2022**

(Art. 11, comma 3, lettera g, D.Lgs.n. 118 del 23/06/2011)

## INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

<b>Nota integrativa al bilancio di previsione</b>	
Premessa	4
Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni	12
<b>Risultato contabile del precedente esercizio</b>	
Risultato di amministrazione presunto	13
Consistenza patrimoniale ultimo rendiconto	14
<b>Fondi, accantonamenti ed altri aspetti finanziari</b>	
Composizione dell'avanzo di amministrazione presunto	15
Fondo crediti di dubbia esigibilità	17
Fondo pluriennale vincolato	21
Fondo di riserva	23
Fondo di riserva di cassa	24
Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati col rico	25
<b>Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità</b>	
Costo del personale	27
Livello di indebitamento	30
Limiti di indebitamento	31
Elenco dei propri enti e organismi strumentali	32
Elenco delle Partecipazioni	33
Fidejussioni ed altre garanzie prestate dall'ente	35
Strumenti finanziari derivati	36
Servizi a domanda individuale	37
<b>Verifica equilibri di bilancio</b>	
Quadro generale riassuntivo	39
Riepilogo delle componenti	42
Equilibrio bilancio di parte corrente	43
Equilibrio bilancio di parte capitale	45
Equilibrio di cassa	47
Indicatori sintetici	49
<b>Analisi composizione delle entrate</b>	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	54
Trasferimenti correnti	57
Entrate extratributarie	58
Entrate in conto capitale	59
Entrate da riduzioni di attività finanziarie	61
Accensione prestiti	62
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	63

**Analisi composizione delle spese**

Spese correnti: Composizione x Macroaggregato	64
Spese correnti: Composizione x Missione	67
Spese in conto capitale: Composizione x Macroaggregato	68
Spese in conto capitale: Composizione x Missione	70
Spese per incremento di attività finanziarie	71
Rimborso prestiti	72
Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	73

## PREMESSA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle amministrazioni pubbliche.

Le principali innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile sono :

- Schemi di bilancio
- Principio di competenza potenziata
- Piano dei conti integrato
- Fondo pluriennale vincolato
- Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11).

Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" ( D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che "(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)" (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);
- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

La struttura del bilancio armonizzato è molto più sintetica rispetto al vecchio schema pertanto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede al punto 9.3 la stesura della **nota integrativa al bilancio di previsione**.

La Nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensibile la lettura dello stesso.

La Nota integrativa analizza alcuni dati illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

Al bilancio di previsione finanziario sono allegati oltre la presente Nota integrativa, i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione
- b) il prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
- e) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica
- f) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione
- g) Il piano degli indicatori bilancio suddiviso nelle tre componenti: indicatori sintetici, analitici di entrata, analitici di spesa
- h) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione
- i) le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi
- j) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

### INDICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI NELLA DELIBERAZIONE N.7/2020

In considerazione dell'adempimento da parte del Comune di Frosinone alle indicazioni della Corte dei conti che, con la deliberazione n.7/2020, in sede di rendiconto di gestione 2019 sono state adeguate le richieste e le motivazioni degli adeguamenti richiesti. Qui di seguito si riportano le indicazioni già indicate nella relazione al conto consuntivo 2019.

In sede di controllo dei conti riferiti al conto consuntivo 2018 è emerso un consistente disavanzo pari a complessivi 5.910.552,83, i giudici contabili hanno richiesto di riequilibrare i conti prospettici, ai sensi dell'art.148-bis del Tuel, evidenziando in sintesi quanto segue:

1. Errata contabilizzazione del fondo di rotazione con presunto aggravamento della spesa in termini di oneri finanziari, di cui sono state chieste le relative spiegazioni. E' stato, altresì, chiesto all'ente di evidenziare l'importo nel successivo conto consuntivo 2019;
2. Errato travaso dal fondo anticipazione di liquidità di € 1.169.784,11 al fondo crediti di dubbia esigibilità a suo tempo permesso dalle disposizioni del d.l.78/2015 giudicato incostituzionale con sentenza della Consulta n.4 del 2020. Anche in questo caso è stato chiesto all'ente di evidenziare l'importo nel conto consuntivo 2019;
3. Mancata iscrizione nei bilanci di previsione 2018 e 2019 del recupero dei disavanzi da piano di riequilibrio rispettivamente pari ad Euro 2.144.082,75 e Euro 2.072.361,50. E' stato chiesto all'ente di inserire l'importo nel bilancio di previsione 2019, ma tenuto conto dell'acquisizione della delibera della Corte dei conti ormai a bilancio chiuso, il rinvio deve intendersi riferito ormai ai dati del conto consuntivo 2019.
4. L'opportunità di cancellare i residui passivi del fondo di anticipazione di liquidità ancora iscritti in bilancio per un importo pari € 25.347.536,08 iscrivendo pari importo nella parte accantonata nel risultato di amministrazione.

Va, tuttavia, precisato, come il valore del disavanzo calcolato dalla Sezione regionale della Corte, non tiene conto delle disposizioni legislative relative alla rottamazione delle cartelle di pagamento inferiori al 1.000 euro disposte dalla legislazione ciò che ha determinato un apparente disallineamento dei dati rilevati nel conto consuntivo 2018 formalizzato dal Comune di Frosinone.

Infatti, l'art. 4 del d.l. 119/2018, convertito con modifiche dalla legge n.136/2018, ha stabilito che "I debiti di importo residuo, alla data di entrata in

vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente scarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico". Si ricorda come l'art.11-bis comma 6 del d.l. 135/2018 abbia previsto che "I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono ripartire l'eventuale disavanzo, conseguente all'operazione di stralcio dei crediti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall'articolo 49 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in 5 anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione". Avvalendo di tale normativa, il Consiglio comunale ha autorizzato la ripartizione quinquennale del disavanzo, ottenuto nel modo seguente nel rispetto della normativa citata:

- I residui stralciati comunicati dal concessionario alla riscossione (ADER) è risultato pari ad € 3.722.956,36 che al netto del FCDE pari ad € 3.053.606,09 ha generato un disavanzo pari ad € 669.350,27 ripartito in quote costanti in 5 anni del valore unitario di € 133.870,05;
- L'impatto del disavanzo nel conto consuntivo 2018 è risultato pari a € 133.870,05 mentre la differenza tra 669.350,17 – 133.870,05 = € 535.480,22 rappresenta il disavanzo che sarà ripartito nei successivi quattro anni dei conti consuntivi 2019-2022.
- La differenza tra la rilevazione del disavanzo complessivo pari a € 5.910.552 rilevato dalla Corte dei conti (che non ha tenuto conto della ripartizione di questo disavanzo) e € 5.375.072 rilevato nel conto consuntivo 2018 del Comune di Frosinone è pari a € 535.480 e si riferisce al rinvio della parte di disavanzo sui successivi quattro esercizi dei conti consuntivi così come previsto dalla normativa.

Precisato l'allineamento dei dati tra Corte e Comune di Frosinone, è possibile passare alla disamina dei vari punti sollevati dai giudici contabili con le puntuali giustificazioni richieste all'ente, nonché procedere al riequilibrio prospettico per la restante parte del piano di riequilibrio la cui durata è prevista fino all'anno 2022 coincidente con la fine dell'attuale mandato elettivo comunale.

A) Contabilizzazione fondo di rotazione e presunto aggravamento di oneri finanziari. Va in via principale precisato come il fondo di rotazione inizialmente richiesto ed erogato nell'anno 2013 coincideva con la prima tranche del d.l. 35/2013 insufficiente rispetto alle liquidità necessarie. Nel medesimo anno, infatti, il Comune di Frosinone, in considerazione dell'elevato importo dei pagamenti pregressi dei fornitori, richiedeva alla CDP le anticipazioni di liquidità, con rimborso della durata massima in 30 anni, ma finalizzato esclusivamente al pagamento dei debiti pregressi verso fornitori ivi inclusi i debiti fuori bilancio, senza possibilità di ripianare eventuali anticipazioni di liquidità. All'importo richiesto del fondo di rotazione, senza interessi con una restituzione in 10 anni (coincidente con il mandato elettorale dell'attuale Sindaco rieletto), pari a 10,5 milioni di euro, dovuti secondo la normativa, solo 5,3 Milioni di euro venivano erogati per insufficienza di fondi presso il Ministero dell'Interno. La prima operazione effettuata è consistita, mancante un generale vincolo di destinazione del fondo di rotazione, nel rimborsare le anticipazioni di tesoreria andate in negativo in quanto si è anticipato il pagamento ai fornitori in mancanza di risorse sia del d.l. liquidità e del fondo di rotazione erogato rispetto al

fabbisogno complessivo, con un guadagno in conto interessi dovuto alla differenza del tasso corrisposto all'epoca al tesoriere (pari al 4%) rispetto alla gratuità della restituzione del fondo di rotazione. Ora, rispetto ai rilievi effettuati dalla Sezione regionale di controllo, appare evidente che un pagamento dei debiti pregressi con il fondo di rotazione avrebbe comportato una richiesta inferiore di liquidità della CDP, non potendo queste ultime essere destinate ad estinguere l'anticipazione con il tesoriere, con aggravio in termini di interessi passivi, anche prospettici, con un tasso di interesse pari al 4% per mancata restituzione dell'anticipazione in essere e non estinta al 31/12/2013 che sarebbe rimasta in essere anche negli anni successivi. In altri termini, la destinazione di parte del fondo di rotazione (pari a circa 3,5 Milioni di Euro) per l'estinzione delle anticipazioni con il tesoriere ha giovato e non aggravato il bilancio anche prospettico dell'ente in minori esborsi finanziari per gli interessi passivi dovuti al tesoriere, non potendo, come precisato, destinare parte delle risorse ricevute per anticipazioni di liquidità dalla CDP ad estinzioni delle anticipazioni di tesoreria. Precisato quanto sopra, con il conto consuntivo 2019 sarà ripristinato il Fondo di rotazione nella parte accantonata, con pari incremento nel risultato di amministrazione quota A) per un importo residuo dovuto pari ad **euro 26.372.032,12** quale conseguenza della cancellazione dei relativi residui passivi attualmente iscritti in bilancio. La sterilizzazione del fondo avverrà con le medesime modalità previste per il d.l. 35/2013 e ss.mm.ii. così come indicato dalla Sezione regionale di controllo che ha, infatti, precisato quanto segue "... senza innovare ma anzi rafforzando la necessaria sterilizzazione del fondo di rotazione, al pari di quanto avviene per l'istituto dell'anticipazione straordinaria di liquidità introdotto dagli artt. 13 e seguenti del D.L. 35/2013".

La contabilizzazione sarà spiegata in seguito dopo aver sterilizzato nello stesso modo l'anticipazione straordinaria di liquidità seguendo la procedura sulla contabilizzazione prevista dal decreto "mille proroghe" (d.l. n. 162 del 30-12-2019 convertito con Legge n. 8 del 28/02/2020);

B) Travaso dal FAL di € 1.169.784,11 a riduzione del FCDE. In merito alla contabilizzazione del ripristino del FAL trasferito nel FCDE a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma, l'ente intende avvalersi della disposizione contenuta nell'art. 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8). Al momento detta possibilità è stata prevista anche da recenti interventi di altre sezioni della Corte qui di seguito riassunte.

A seguito del controllo dei conti di un Comune, la Corte dei conti del Molise (deliberazione n.29/2020) ha evidenziato come l'ente si sia avvalso della facoltà di "utilizzare" la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013, sterilizzando l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (articolo 2, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125). Ora, in considerazione della dichiarazione di incostituzionalità del citato articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 78/2015 (nonché del collegato articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale 28 gennaio 2020 n. 4, è evidente come il ripristino del Fondo anticipazioni di liquidità determinerà l'emersione di ulteriore disavanzo con evidenti, potenziali effetti negativi sulla perdurante sostenibilità degli obiettivi di riequilibrio finanziario, sebbene mitigati dalle modalità di ripiano introdotte dall'articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8). In modo non diverso sono state le indicazioni della Sezione della Lombardia (deliberazione n.45/2020) la quale ha avuto modo di evidenziare la criticità dei conti consuntivi relativa alla composizione del FCDE che comprendeva anche il FAL, essendo l'ente locale avvalso delle legittime, a suo tempo, disposizioni di cui all'art. 6 comma 2 del d.l. 78/2015 (norma che è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 4/2020 dalla Consulta).

Precisano a tal fine i giudici contabili, che la sentenza n. 4/2020 della Corte costituzionale nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 2 comma 6 del d.l. 78/2015, convertito nella legge 125/2015, e dell'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, impone una rideterminazione del risultato di amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 39 ter del d.l. 162/2019 convertito nella legge 8/2020 con l'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2019.

L'art. 39 ter dispone, infatti, che:

“1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.

2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità':

a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 – programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.”

In conclusione, per il Collegio contabile, l'ente dovrà rivedere, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, il FCDE e il risultato di amministrazione, stante la declaratoria di illegittimità dell'art. 2 comma 6 del d.l. 78/2015 convertito nella legge 125/2015 secondo le indicazioni dell'art. 39 ter del d.l. 162/2019 convertito nella legge 8/2020.

Il conto consuntivo 2019 terrà conto, pertanto, del ripristino del FAL nella parte accantonata e della successiva contabilizzazione prevista dalla richiamata normativa. Medesima contabilizzazione, sarà effettuata, come detto, anche per la quota residua del fondo di rotazione.

C) Mancata iscrizione nei bilanci di previsione 2018 e 2019 del recupero dei disavanzi da piano di riequilibrio. Vanno, innanzitutto premessi, due importanti passaggi al fine di chiarire le motivazioni delle relative appostazioni contabili e di mancata iscrizione degli importi nel bilancio di previsione. Il primo è che la ripresa effettuata oggi del passaggio del FAL al FCDE con relativa diminuzione, era conforme a legge in quanto solo a seguito della sentenza della Consulta (avvenuta solo nell'anno 2020) l'operazione è stata giudicata non conforme ai principi costituzionali. Pertanto, fino a questa



sentenza, successivamente mitigata dal legislatore con il decreto mille proroghe, il conto consuntivo 2017 conteneva una differenza positiva di circa 2 Milioni di Euro, sufficiente ad assorbire il disavanzo previsto dal piano di riequilibrio senza necessità di aggravare il bilancio di previsione 2018. Per il bilancio 2019 l'ente, in sede di riequilibri, ha predisposto il recupero del disavanzo che è scaturito dal conto consuntivo 2018, come da prospetto evidenziato nella deliberazione di Consiglio Comunale nei limiti e nelle possibilità concesse dalla normativa sul ripiano del disavanzo.

Al fine di poter evidenziare, tuttavia, la gravità del disavanzo, stigmatizzato dai giudici contabili, appare opportuno effettuare le medesime considerazioni rese in sede di relazione semestrale, che qui di seguito si riportano:

“Importante, nella presente relazione, è evidenziare gli scostamenti dei risultati attesi dal piano di riequilibrio rispetto ai dati consuntivi registrati. Si ricorda come il Comune di Frosinone ha deciso di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, introdotta dal d.l.174 del 2012, con attivazione della procedura in data 17/03/2013 (deliberazione del Consiglio comunale n.10) mentre il piano di riequilibrio finanziario veniva approvato in data 24/05/2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20. Prima dell'approvazione del piano di riequilibrio da parte del Consiglio comunale, l'ente procedeva, in coerenza con le indicazioni della procedura attivata ad aumentare l'aliquota dell'IMU dell'abitazione principale portandola dallo 0,4% allo 0,6%. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 256 del 19/11/2013 approvava il piano di riequilibrio che conteneva la citata maggiorazione. La fiscalizzazione da parte dello Stato dell'IMU abitazione principale con il passaggio alla TASI ha sottratto le seguenti risorse economiche al Comune di Frosinone correttamente inserite nel piano di riequilibrio ed approvate dalla Sezione regionale, secondo la tabella seguente:

Frosinone

Compensazione IMU/TASI

<b>Frosinone</b>		
<b>Compensazione IMU/TASI</b>		
<b>ANNI</b>	<b>IMPORTI</b>	<b>Differenza</b>
2014	2.033.361,70	0,00
2015	1.549.594,88	483.766,82
2016	1.250.097,70	783.264,00
2017	961.613,62	1.071.748,08
2018	961.613,62	1.071.748,08
2019	961.613,62	1.071.748,08
<b>Perdita gettito del piano di riequilibrio</b>		<b>4.482.275,06</b>

Altro impatto negativo è dovuto dal decreto-legge n. 66 del 2014 che, all'articolo 47, disciplina il concorso delle province, delle città metropolitane e

dei comuni alla riduzione della spesa pubblica, nell'ambito di un intervento di spending review. Nello specifico, la norma dispone che i comuni assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. La durata del taglio era inizialmente fissata al triennio 2014-17, ma già con la legge di stabilità per il 2015 (co. 451) il periodo di vigenza del taglio veniva esteso al 2018. In conseguenza, la stessa norma dispone che il fondo di solidarietà comunale (FSC) sia ridotto di importi equivalenti per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018. La tabella che segue mostra l'impatto economico finanziario negativo per il Comune di Frosinone:

<b>Frosinone</b>	
<b>Riduzione del FSC dovuto al d.l.66/2014</b>	
ANNO 2014	279.142,67
ANNO 2015	418.937,08
ANNO 2016	418.937,08
ANNO 2017	418.937,08
ANNO 2018	418.937,08
ANNO 2019	418.937,08
<b>Totale risorse prelevate</b> nonostante la riduzione del piano	<b>2.373.828,07</b>

(ndr Solo a partire dall'anno 2020 una parte del gettito perso dalla spending review è stato restituito, circa 44 mila euro – ossia su 530 Milioni totali nell'anno 2020 sono stati restituiti 100 Milioni - e che a regime, nei prossimi 5 anni, porterà ad un trasferimento di circa la metà delle risorse perse dal Comune fino all'anno 2019 in considerazione di una ripartizione disposta dalla Conferenza Stato città differente rispetto alla perdita effettiva dei comuni).

Il taglio del recupero del passaggio dall'IMU alla TASI, pari a complessivi 4,5 Milioni di Euro sino ad oggi, sono avvenuti sfalsando l'equilibrio del piano approvato dal Consiglio comunale e dalla Corte dei conti, senza possibilità di fornire, all'ente locale in riequilibrio finanziario, di poter agire stante il blocco dei tributi, venendo meno il sacrificio richiesto ai cittadini per il ripiano del disavanzo lasciato dalle precedenti amministrazioni, ricondotte in bonis dal Consiglio comunale che ha preferito non appesantire l'economia delle imprese rispetto alla procedura del dissesto.

Il taglio operato dal d.l.66/2014 non avrebbe dovuto incidere sugli enti in riequilibrio finanziario che avevano già deciso di effettuare la propria spending review, riducendo le proprie spese in modo maggiore a quelle previste con il citato decreto. Tagliando il fondo di solidarietà comunale l'ente ha subito una contrazione delle entrate nonostante la sua spesa si sarebbe ridotta in modo più elevato (10% per l'acquisto di beni e servizi e del 25% per i trasferimenti) dalle previsioni previste dal Governo centrale. Pertanto, con tale intervento legislativo il Comune di Frosinone ha subito un taglio ingiustificato di 2,4 Milioni di euro ad oggi, nonostante la riduzione della spesa sia stata superiore di oltre sei volte rispetto a quella prevista dal decreto". Ribadite le sopra esposte premesse, rispetto al piano di riequilibrio iniziale, la differenza registrata nell'anno 2018 non può essere

paragonata equivalente al disavanzo iniziale per le seguenti motivazioni:

- Il passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, non conosciuta in sede di predisposizione e approvazione del piano di riequilibrio, ha penalizzato il Comune di Frosinone di circa 1 Milione di euro annui, assolutamente non paragonabili al fondo svalutazione crediti previsto dalla previgente normativa;
- L'aumento dell'aliquota IMU portata dallo 0,4% allo 0,6%, per un valore annuo destinato al ripiano del disavanzo dell'ente, ha comportato una correlata riduzione addizionale di spese, non previste nel piano di riequilibrio, pari a circa 1 Milione di euro annui;
- La mancata restituzione delle riduzioni imposte dal d.l. 66/2014, non previste nel piano di riequilibrio, ha comportato una correlata ulteriore riduzione della spesa di circa 0,4 Milioni di euro che in via prospettica, sulla base del piano di recupero previsto nella legge di bilancio 2020 nei prossimi 5 anni consoliderà la perdita definitiva a regime di circa 0,2 Milioni di euro.

In assenza, pertanto, dei sopra indicati interventi legislativi che non hanno tenuto conto delle riduzioni delle spese già previste negli enti in riequilibrio, il legislatore ha offerto in diverse occasioni la possibilità di rimodulazione del piano di riequilibrio, cui il Comune di Frosinone non ha aderito in considerazione dei buoni risultati intermedi ottenuti fino al 2017. Al netto, pertanto, degli effetti esogeni sopra indicati non può dirsi che vi sia stata ingiustificata e grave violazione degli equilibri finanziari previsti dal piano di riequilibrio per cause imputabili al Comune di Frosinone.

### CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La fase di programmazione risulta completamente rivista sia negli strumenti che nei tempi, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie e tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene conto dalle scelte già operate nei precedenti esercizi, e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dal D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio *n.1 - Annualità*)
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio *n.2 - Unità*)
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio *n.3 - Universalità*)
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio *n.4 - Integrità*).

**RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto nella gestione e poi conseguito, compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo.

Ma il risultato di ogni esercizio non è un'entità autonoma, perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo e la consistenza patrimoniale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

## TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		
<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019</b>	3.502.388,30
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019</b>	20.467.131,77
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	83.077.278,24
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	66.546.622,13
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	2.191.618,65
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	27.534.535,17
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020</b>	65.843.092,70
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	32.134.171,30
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	<b>33.708.921,40</b>



**CONSISTENZA PATRIMONIALE ULTIMO RENDICONTO**

Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazione i macro aggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività.

Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro. Per questo motivo sono indicate, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi.

Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta dell'ente locale. Quest'ultimo importo ha assunto un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota, quindi, una situazione di equilibrio.

Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile. La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Attivo	2019	Passivo	2019
Crediti verso la P.A., fondo di dotazione	0,00	Patrimonio netto	79.833.778,62
Immobilizzazioni immateriali	327.296,05	Fondo per rischi ed oneri	29.039.278,86
Immobilizzazioni materiali	197.666.660,64	Trattamento di fine rapporto	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	3.799.619,14	Debiti	96.743.908,26
Rimanenze	0,00	Ratei e risconti passivi	84.060.560,06
Crediti	86.658.975,90		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00		
Disponibilità liquide	1.224.974,07		
Ratei e risconti attivi	0,00		
<b>Totale</b>	<b>289.677.525,80</b>	<b>Totale</b>	<b>289.677.525,80</b>

### COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Il risultato di amministrazione, *presunto* o *definitivo*, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Il margine di azione dell'ente nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, dipende essenzialmente da due fattori: l'esistenza o meno di una situazione definitiva che può, a sua volta, essere già stata formalizzata o meno.

A seconda dei casi, infatti, si può essere in presenza di un adempimento formalmente chiuso (rendiconto già approvato), di una situazione definita solo dal punto di vista tecnico ma non ancora formalmente conclusa (chiusure di pre-consuntivo) oppure, e questo si verifica quando il bilancio di previsione è approvato prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce, da una condizione provvisoria che si fonda sulla stima attendibile dei movimenti in corso di definizione tecnica (risultato presunto sulla base di chiusure contabili provvisorie).

Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle *componenti elementari*, la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi). La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti in conto capitale concessi per il finanziamento di interventi con destinazione specifica e, infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo di destinazione su libera scelta dell'ente.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il *valore contabile del risultato di amministrazione* applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno escluso la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio, e ciò al fine di ripianare la perdita riconducibile ad esercizi precedenti. Con l'approvazione del bilancio, quindi, in presenza del risultato di amministrazione *presunto*, è possibile utilizzare la quota del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate. In alternativa, ma solo con la disponibilità del risultato di amministrazione *definitivo* (rendiconto approvato) e compatibilmente con i vincoli imposti dai principi contabili, è invece possibile estendere la tipologia di applicazione dell'avanzo alle altre componenti, diverse da quelle vincolate.

<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	<b>33.708.921,40</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	36.470.748,74
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	26.372.032,12
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	359.000,00
ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI	175.697,02
ACCANTONAMENTO FINE MANDATO SINDACO	6.000,00
FONDO ROTAZIONE STABILITA' FINANZIARIA ART. 243-TER T.U.E.L.	2.126.549,72
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>65.510.027,60</b>



<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		796.382,82
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli da specificare		0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	796.382,82
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	37.774,19
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	-32.635.263,21

<b>Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>		
<b>Parte accantonata</b>		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	0,00

**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (4.2) prevede al punto 3.3 che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, tale fondo deve intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Nella sostanza, si va ad iscriverne tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità è necessario calcolare, per ciascuna entrata, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- k. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- l. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- m. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

- n. per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.;
- o. per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento a i dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell'esercizio precedente. E così via negli anni successivi.

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Va inoltre sottolineato che le modalità di costruzione degli addendi del rapporto su cui poi è calcolata la media, come anche l'individuazione del quinquennio storico preso in considerazione dalla media, variano a seconda dell'anno in cui l'ente ha adottato per la prima volta i nuovi principi contabili e dall'esistenza, o meno, dei dati definitivi di rendiconto (consuntivo approvato o in corso di approvazione).

Per quanto riguarda il primo aspetto (addendi della media) gli incassi considerati nel rapporto sono calcolati:

negli anni del quinquennio che precede l'adozione dei principi, come somma della competenza e dei residui;

negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);  
a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto (individuazione del quinquennio storico) l'intervallo è il seguente:

in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;

in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto anno.

Un'ulteriore variabile è costituita dall'eventuale adozione, da parte dell'ente, del secondo metodo di calcolo degli incassi, situazione questa che fa slittare all'indietro il quinquennio storico di un ulteriore anno.

Riguardo al tipo di credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo quindi ai criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- a. individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
- b. calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi nei tre tipi di procedimento previsti dal principio contabile sopra descritti;
- c. scelto, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata per ciascuna tipologia di entrata oppure, indistintamente, per tutte le tipologie.
- d. determinata la media, ove ammesso, con i due metodi di quantificazione degli incassi previsti dalla norma (riscossioni di competenza o incassi di competenza sommati agli incassi dell'esercizio successivo effettuati su accertamenti dell'anno precedente).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, si è invece valutata la possibilità di derogare al principio generale, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali. In questo caso, infatti, gli accertamenti iscritti in contabilità negli anni del quinquennio considerati per il calcolo della media non riportano tutti i crediti verso i debitori ma solo la quota effettivamente incassata in quell'esercizio. In altri termini, con il procedimento extra contabile si va a ricostruire l'entità effettiva dei crediti che erano sorti in ciascun anno, includendo nei rispettivi conteggi, oltre al movimento di cassa, anche la quota che non era stata incassata pur costituendo un credito verso terzi (ricostruzione extra contabile dell'ammontare effettivo del credito verso terzi di ciascun esercizio).

In merito al FCDE, a differenza di moltissimi enti locali che hanno calcolato il fondo con il metodo semplificato, il comune di Frosinone in considerazione della necessità di fornire un quadro reale della situazione finanziaria, ha scelto di non aderirvi proprio al fine di evitare l'emersione nell'anno 2019 di un disavanzo non più gestibile evitando in tal modo di espandere la spesa in tale lasso temporale in cui avrebbe potuto essere utilizzato (2015-2018). In altri termini, se avesse aderito alla contabilizzazione del metodo semplificato nessun disavanzo sarebbe emerso, essendo quello del FCDE la parte rilevante, tanto che sempre il decreto mille proroghe, in considerazione del rilevante impatto nel conto consuntivo 2019 ha consentito il ripiano del maggior disavanzo emergente (calcolato quale differenza tra il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al D.Lgs. n. 118 del 2011, sommato allo stanziamento assestato iscritto al bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti e l'importo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili) in un periodo di 15 anni. Su detta possibilità consentita dalla normativa non può non essere rilevato come lo stesso MEF abbia avuto modo di precisare che "la disposizione autorizza il ripiano del disavanzo 2019 in 15 esercizi a partire dall'anno 2021, in contrasto

con l'orientamento della Corte costituzionale che ha evidenziato l'incostituzionalità di soluzioni normative che prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative in termini di equità intergenerazionali (sentenze della Corte costituzionale n.107/2016, n.279/2016 e n.18/2019)".

Nel calcolo per l'anno 2020 si è tenuto conto delle riduzioni delle entrate previste dal d.l. n.34/2020 (Cosiddetto decreto Rilancio), attualmente quantificate in circa € 1,5 Milioni di euro per il Comune di Frosinone ottenuto in base al rapporto tra codici SIOPE dei titoli I e III delle entrate, ma in mancanza di declinazioni puntuali sulle entrate compensate.

Accantonamento effettivo al fondo crediti di dubbia esigibilità	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>			
Tipologia 101: Tributi diretti non accertati per cassa	1.385.926,90	1.379.362,53	1.396.128,39
Tipologia 104: Compartecipazione tributi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla regione o provincia autonoma	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	<b>1.385.926,90</b>	<b>1.379.362,53</b>	<b>1.396.128,39</b>
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>			
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	317.620,50	349.267,93	349.267,93
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	215.772,36	230.360,80	230.360,80
Tipologia 300: Interessi attivi	855,00	900,00	900,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	298.003,81	227.427,92	210.662,06

	<b>Totale titolo 3</b>	<b>832.251,67</b>	<b>807.956,65</b>	<b>791.190,79</b>
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia 100:	Tributi in conto capitale	34.865,00	35.000,00	35.000,00
Tipologia 200:	Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300:	Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400:	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500:	Altre entrate in conto capitale	40.135,00	40.000,00	40.000,00
	<b>Totale titolo 4</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>				
Tipologia 100:	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200:	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300:	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400:	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale titolo 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale generale</b>	<b>2.293.178,57</b>	<b>2.262.319,18</b>	<b>2.262.319,18</b>

## FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva.

In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di *perfezionamento del finanziamento* (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno).

Nel bilancio di previsione il F.P.V. è composto da due componenti distinte:

- e) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità.
- f) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli *aggiornamenti* nel corso del tempo.

Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato.

La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altro posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).

Composizione del fondo pluriennale (Entrata)	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	587.648,24	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	31.546.523,06	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00

<b>Totale fondo pluriennale</b>	<b>32.134.171,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------	----------------------	-------------	-------------

Composizione del fondo pluriennale (uscite) (Estratto dall'allegato b: composizione per missione e programma del F.P.V.)	2020	2021	2022
---	------	------	------

Precedenti impegni, imputati in esercizi futuri e coperti dal Fondo pluriennale vincolato			
a) Fondo pluriennale vincolato al 31/12/(N-1)	(+)	32.134.171,30	0,00
b) Spese imputate in C/Competenza e coperte dal Fondo pluriennale vincolato	(-)	32.134.171,30	0,00
<b>c) Componente pregressa del FPV rinviata agli esercizi successivi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nuovi impegni imputati in esercizi futuri e coperti dal Fondo pluriennale vincolato			
d) Nuovi impegni da imputare nell'anno successivo (N+1)	(+)	0,00	0,00
e) Nuovi impegni da imputare nel secondo anno (N+2)	(+)	0,00	0,00
f) Da imputare dopo il secondo anno	(+)	0,00	0,00
g) Impegni con imputazione in esercizi futuri non ancora definita	(+)	0,00	0,00
<b>Componente nuova del F.P.V. di ciascun esercizio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fondo pluriennale vincolato al 31/12 di ciascun esercizio			
Componente pregressa del FPV rinviata agli esercizi successivi (c)	(+)	0,00	0,00
Componente nuova del F.P.V. di ciascun esercizio	(+)	0,00	0,00
<b>h) F.P.V. finale di ciascun esercizio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONDO DI RISERVA**

Il Fondo di riserva, è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste, e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dai primi 3 commi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
- 2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

Fondo di riserva	2020	2021	2022
Totale spese correnti	44.395.752,33	34.547.030,93	34.538.259,88
Accantonamento al fondo di riserva	200.686,82	191.399,76	203.251,98
Percentuale accantonamento	<b>0,45 %</b>	<b>0,55 %</b>	<b>0,59 %</b>



**FONDO DI RISERVA DI CASSA**

Il comma 2 quater del citato D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs 126/2014, prevede che:  
"Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Fondo di riserva di cassa	2020
Totale spese finali (Titoli 1, 2 e 3 di spesa)	136.008.440,16
Accantonamento al fondo di riserva di cassa	200.686,82
Percentuale accantonamento	<b>0,15 %</b>

## ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi previsti nella parte investimenti con le relative fonti di finanziamento. Nel corso della gestione tali fonti potranno subire variazioni alla luce dei tempi del loro perfezionamento.

Fonti di finanziamento	2020	2021	2022
<b>Risorse proprie</b>			
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'ASILO NIDO POLLICINO	19.711,60	0,00	0,00
SISTEMA PISTE CICLABILI IN CITTA' - VIA PUCCINI	300.000,00	0,00	0,00
Infrastrutture ambientali e risorse idriche - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente URBAN FORESTRY	220.000,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse proprie</b>	<b>539.711,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Percentuale incidenza sul totale	2,75	0,00	0,00
<b>Risorse di terzi</b>			
FINANZIAMENTO PROGRAMMA RECUPERO PERIFERIE	15.536.230,08	1.751.329,17	0,00
AMPLIAMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO	324.000,00	0,00	0,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA A. MORO	959.420,06	0,00	0,00
SISTEMA PISTE CICLABILI IN CITTA' - VIA PUCCINI	400.000,00	0,00	0,00
Lavori di ristrutturazione della palestra della scuola Amedeo Maiuri mediante intervento di demolizione e ricostruzione	600.000,00	537.762,48	0,00
Infrastrutture ambientali e risorse idriche - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente URBAN FORESTRY	330.000,00	0,00	0,00
POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ CICLABILE E RECUPERO DELLE AREE VERDI SITE IN CORSO FRANCIA	171.787,28	343.574,57	171.787,28
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'AUDITORIUM "PAOLO COLAPIETRO	98.892,16	197.784,31	98.892,16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA PORTOGALLO	135.860,62	271.721,24	135.860,62
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'ASILO NIDO POLLICINO	197.116,00	0,00	0,00
Lavori di realizzazione isola ecologica in Via delle Dogane	300.000,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse di terzi</b>	<b>19.053.306,20</b>	<b>3.102.171,77</b>	<b>406.540,06</b>

Percentuale incidenza sul totale	97,25	100,00	100,00
----------------------------------	-------	--------	--------

<b>Totale fonti di finanziamento</b>	<b>19.593.017,80</b>	<b>3.102.171,77</b>	<b>406.540,06</b>
--------------------------------------	----------------------	---------------------	-------------------

Descrizione investimento	Fonte di finanziamento	2020	2021	2022
	<b>Totale investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTO DEL PERSONALE**

La spesa per il personale, con la sua dimensione finanziaria consistente, è il principale fattore di rigidità del bilancio corrente dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere. Il costo totale degli stipendi (oneri diretti e indiretti) dipende dal numero e dall'inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato ed a cui va sommata l'incidenza dell'eventuale quota degli impiegati con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile.

Per effetto dei nuovi principi contabili, la spesa del personale include in ogni anno la quota di competenza dell'anno precedente, ad esempio straordinari e altri accessori del mese di dicembre o il fondo per la premialità.

**SPESE DEL PERSONALE 2020 - 2022**

L'anno 2020 assorbe sia gli incrementi contrattuali, ormai a regime, stabiliti dalla sottoscrizione del CCNL 21/05/2018 Funzioni Locali, sia le indicazioni previste nella legge di bilancio 2019 (Legge n.145/2018) secondo le quali sono state stanziare risorse specifiche per il nuovo rinnovo contrattuale sia per il settore statale, con risorse a carico della fiscalità generale, sia per gli enti non statali le cui risorse dovranno essere stimate ed allocate nei bilanci di previsioni dei singoli enti per soddisfare le previsioni del citato rinnovo per il periodo 2019-2021.

<b>ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Accantonamento rinnovo Dirigenti e Segretario CCNL 2016-2018	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Accantonamento rinnovo Dirigenti e Segretario CCNL 2019-2021	24.000,00	40.800,00	40.800,00
Elemento perequativo e vacanza contrattuale (legge di bilancio 2019)	89.339,00	89.339,00	89.339,00
Accantonamento rinnovo contrattuale 2019-2021	95.663,95	162.628,72	162.628,72

**Indicazioni previste nel Fabbisogno del personale**

La Giunta Comunale ha considerato prioritari i seguenti interventi per la realizzazione del proprio mandato amministrativo per l'anno 2020:

- a) potenziamento della struttura del Settore Lavori Pubblici in considerazione della rilevanza dei finanziamenti ricevuti che richiedono un interventi mirati con l'acquisizione delle seguenti professionalità: 1) N.1 Istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e n.3 istruttori direttivi tecnici a tempo determinato per due anni (potenziamento struttura per il programma delle periferie);
- b) sostituzione parziale di n.2 unità assistenti sociali a valere sulle cessazioni dell'anno corrente fermo restando la verifica economica del piano di rientro da disavanzo;
- c) compensazione della riduzione di una unità a tempo indeterminato da tempo piano a tempo parziale a 18 ore e correlato aumento di n.2 unità della medesima categoria professionale a 75% con relativa compensazione delle spese.

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
SPESA PERSONALE OCCUPATO	6.349.732,08	5.895.728,34	5.895.728,34
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	180.584,28	180.584,28	180.584,28
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	2.196.236,63	2.196.236,63	2.196.236,63
Accantonamento rinnovo Dirigenti e Segretario CCNL 2016-2018	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Accantonamento rinnovo Dirigenti e Segretario CCNL 2019-2021	24.000,00	40.800,00	40.800,00
Elemento perequativo e vacanza contrattuale (legge di bilancio 2019)	89.339,00	89.339,00	89.339,00
Accantonamento rinnovo contrattuale 2019-2021	95.663,95	162.628,72	162.628,72
Fondo Pluriennale Vincolato	549.893,06	0	0
Personale comandato o in aspettativa (contabilizzato a fine anno)	-105.156,99		
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE SPESE	517.081,01	470.301,01	470.301,01
<b>TOTALE</b>	<b>9.481.636,96</b>	<b>9.064.617,98</b>	<b>9.064.617,98</b>
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	1.459.460,95	1.526.425,72	1.526.425,72
<b>TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE</b>	<b>8.022.176,01</b>	<b>7.538.192,27</b>	<b>7.538.192,27</b>

<b>Limiti spesa bilancio 2020-2022</b>	<b>9.532.491,11</b>	<b>9.169.772,68</b>	<b>9.169.772,68</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Margine disponibile</b>	<b>50.854,15</b>	<b>105.154,70</b>	<b>105.154,70</b>
----------------------------	------------------	-------------------	-------------------

<b>Spesa media 2011-2013</b>	<b>11.134.274,67</b>	<b>11.134.274,67</b>	<b>11.134.274,67</b>
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Margine disponibile</b>	<b>3.112.098,66</b>	<b>3.596.082,40</b>	<b>3.596.082,40</b>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Forza Lavoro	2020	2021	2022
<b>Personale previsto in pianta organica</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>292</b>

Dipendenti di ruolo in servizio	237	216	207
Dipendenti non di ruolo in servizio	5	4	4
<b>Totale dipendenti in servizio</b>	<b>242</b>	<b>220</b>	<b>211</b>

Spesa per il personale				
1.01	Redditi da lavoro dipendente	9.515.990,90	8.613.919,77	8.613.649,77
1.02.01.01	Irap	575.942,61	528.032,91	528.032,91
1.03.02.12	Lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, etc.)	0,00	0,00	0,00
1.10.01.04	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spesa per il personale</b>	<b>10.091.933,51</b>	<b>9.141.952,68</b>	<b>9.141.682,68</b>

**LIVELLO DI INDEBITAMENTO**

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse.

L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, va attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili, e questo, anche in presenza di una residua disponibilità sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall'ente.

Livello di indebitamento		2020	2021	2022
Consistenza al primo gennaio	(+)	37.003.733,58	36.443.733,58	34.013.733,58
Accensione nuovi mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso	(-)	560.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00
Variazione da altre cause (rettifiche)	(+/-)	0,00	0,00	0,00
<b>Consistenza al 31 dicembre</b>		<b>36.443.733,58</b>	<b>34.013.733,58</b>	<b>31.583.733,58</b>

**LIMITE DI INDEBITAMENTO**

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore.

L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti. L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo economico netto).

Limite di indebitamento	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> (Rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)				
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	32.811.268,73	30.460.466,55	31.052.469,26
Titolo 2 Trasferimenti correnti	(+)	9.181.963,84	14.074.813,06	11.466.991,66
Titolo 3 Entrate extratributarie	(+)	4.774.490,24	5.037.256,07	4.371.042,65
<b>Totale entrate primi tre titoli</b>		<b>46.767.722,81</b>	<b>49.572.535,68</b>	<b>46.890.503,57</b>
Percentuale limite massimo di indebitamento	%	10,00	10,00	10,00
<b>Limite massimo di spesa annuale per interessi</b>		<b>4.676.772,28</b>	<b>4.957.253,57</b>	<b>4.689.050,36</b>

<b>Verifica esposizione effettiva</b>				
Limite massimo di spesa annuale per interessi	(+)	4.676.772,28	4.957.253,57	4.689.050,36
Ammontare interessi autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente	(-)	1.398.689,35	1.408.689,35	1.408.689,35
Ammontare interessi autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>3.278.082,93</b>	<b>3.548.564,22</b>	<b>3.280.361,01</b>
<b>Rispetto del limite di legge</b>		<b>Rispettato</b>	<b>Rispettato</b>	<b>Rispettato</b>



**ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI**

L'articolo 11 Ter D.Lgs. 118/2011 definisce le caratteristiche degli **enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, ovvero l'azienda o l'ente pubblico o privato nei cui confronti la capogruppo:

- g. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- h. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- i. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- j. ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- k. esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

**Elenco enti strumentali**

Denominazione	Tipologia ente (classificazione in base a D.Lgs. 118/2011)	Natura giuridica	Attività svolta	Note

L'articolo 1 comma 2 D.Lgs. 118/2011 definisce le caratteristiche degli **organismi strumentali** e recita:

*Per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalita' giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio.*

**Elenco organismi strumentali**

Denominazione	Tipologia ente (classificazione in base a D.Lgs. 118/2011)	Natura giuridica	Attività svolta	Note

**PARTECIPAZIONI**

La legge attribuisce all'ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale.

La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica.

Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari.

In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

**Elenco partecipazioni**

Denominazione	Tipologia Partecipazione	Attività svolta	% Quota posseduta	Note

**ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE**

Si richiama il PROVVEDIMENTO di analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate reso ai sensi dell'art.20, comma 1, del TUSP e riferito ai dati relativi all'annualità 2018.

L'analisi è stata redatta secondo lo schema allegato alle linee guida redatte dal DIPARTIMENTO DEL TESORO – CORTE DEI CONTI e relative alla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 d.lgs. n. 175/2016 e al Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014. (pubblicate sul portale del Tesoro in data 23/11/2018).

Con deliberazione di C.C. n. 71/2019 si è approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2018.

Dalla ricognizione risultava il seguente quadro di sintesi riferibile alle partecipazioni in essere:

Quadro di riepilogo	
Frosinone Multiservizi spa -	In stato di fallimento
Società Interportuale Frosinone – SIF spa	In liquidazione e Dismissione quote
Ciociaria Sviluppo Scpa	In liquidazione e dismissione quote
Aeroporto di Frosinone spa	In liquidazione
Società Ambiente Frosinone - SAF spa	In esercizio

Viene pubblicato l'indirizzo web del portale della trasparenza del Comune di Frosinone dove è stata pubblicata la relazione sulla situazione delle società partecipate del Comune e riferite al "gruppo di amministrazione pubblica" di cui al principio contabile applicato del bilancio consolidato:

[https://trasparenza.comune.frosinone.it/archiviofile/frosinone/partecipate/Razionalizzazione\\_periodica\\_delle\\_Partecipazioni-Frosinone-2019.pdf](https://trasparenza.comune.frosinone.it/archiviofile/frosinone/partecipate/Razionalizzazione_periodica_delle_Partecipazioni-Frosinone-2019.pdf)

--

## FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE

A favore di	Provvedimento	Motivazione	Importo originario	Istituto mutuante	Ammortamento	
					Inizio	Fine

### **STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

L'Ente non ha in essere contratti in strumenti finanziari derivati.

## SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio e ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge.

A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente.

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, nella sessione che precede ed accompagna la formazione del bilancio è stata già definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarà finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell'ambito decisionale già richiamato nei principali documenti di programmazione.

Nel contesto e nelle finalità in cui si inserisce la Nota integrativa, pertanto, ci si limita a riepilogare la situazione economico e finanziaria complessiva dei servizi per confermare che l'obbligo di individuare le tariffe e calcolare il grado di copertura dei servizi a domanda individuale, se applicabile nel contesto di questo bilancio, è già stato oggetto di specifico provvedimento.

Servizi a domanda individuale		2020	2021	2022
ASILI NIDO	Entrate/Proventi	235.199,26	235.199,26	235.199,26
	Uscite/Costi	611.547,51	611.547,51	611.547,51
	% copertura	38,46 %	38,46 %	38,46 %
IMPIANTI SPORTIVI	Entrate/Proventi	196.873,33	196.873,33	196.873,33
	Uscite/Costi	426.064,49	426.064,49	426.064,49
	% copertura	46,21 %	46,21 %	46,21 %
MUSEI PINACOTECHE MOSTRE	Entrate/Proventi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Uscite/Costi	130.250,84	130.250,84	130.250,84
	% copertura	2,30 %	2,30 %	2,30 %
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	Entrate/Proventi	769.498,36	769.498,36	769.498,36
	Uscite/Costi	719.013,13	719.013,13	719.013,13
	% copertura	107,02 %	107,02 %	107,02 %
ASSISTENZA DOMICILIARE (COMUNALE)	Entrate/Proventi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Uscite/Costi	370.000,00	370.000,00	370.000,00

	% copertura	6,76 %	6,76 %	6,76 %
SERVIZIO SCUOLABUS	Entrate/Proventi	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Uscite/Costi	150.796,14	150.796,14	150.796,14
	% copertura	11,94 %	11,94 %	11,94 %
<b>Totale</b>	Entrate/Proventi	<b>1.247.570,95</b>	<b>1.247.570,95</b>	<b>1.247.570,95</b>
	Uscite/Costi	<b>2.407.672,11</b>	<b>2.407.672,11</b>	<b>2.407.672,11</b>
	% copertura	<b>51,82 %</b>	<b>51,82 %</b>	<b>51,82 %</b>

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *principio n.16 - Competenza finanziaria*).

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del *principio n.17 - Competenza economica*).

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

I prospetti riportano la situazione complessiva di equilibrio ed evidenziano il pareggio nella competenza.

### RIPIANO DEL MAGGIOR DISAVANZO

Si ricorda come l'ente avesse già proceduto al ripiano del maggior disavanzo del rendiconto 2018 per € 5.375.071,88 attraverso alcune voci di spesa, procedendo in via prioritaria con il mancato turn-over del personale, incidendo questo su risorse fisse e continuative, dando la possibilità di stabilizzare gli equilibri anche di medio lungo termine. Sulla base della programmazione del personale 2020-2022 la riduzione si assesta secondo quanto previsto ed in particolare con una riduzione certa per l'anno 2020 pari ad € 1.150.000 e a regime, includendo le cessazioni non rinnovate nell'anno 2020, per una riduzione complessiva della spesa del personale pari ad € 1.435.000,00.

Alla riduzione del personale, si affianca una riduzione per negoziazione di mutui, già deliberati dal Consiglio comunale, da destinare a copertura del disavanzo per € 1.879.868,04 per l'anno 2020 e di € 392.000 per gli anni 2021 e 2022. In tema di TARI, avendo l'ente intenzione di utilizzare i valori della TARI dell'anno 2019, così come precisato dal d.l. 18/2020 in considerazione dell'emergenza epidemiologica del Covid-19, la differenza rispetto al piano finanziario in MTR previsto come conguaglio da ripartire nelle successive tre annualità 2021-2022 e 2023, genererà un recupero delle risorse in entrata pari a 233.000 euro nei successivi tre anni, di cui due destinati al recupero del riassorbimento del disavanzo. Al fine delle ulteriori riduzioni di spesa necessarie al riassorbimento integrale del disavanzo, si è intervenuto su una molteplicità di altri capitoli di spesa qui di seguito evidenziati nella tabella riassuntiva della copertura del maggior disavanzo di amministrazione:

#### DIMOSTRAZIONE MODALITA' DI RECUPERO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

	2020	2021	2022	Totale
Recupero disavanzo precedente	1.944.989,82	1.715.041,03	1.715.041,03	5.375.071,88



Maggiore disavanzo conto consuntivo 2019	1.414.878,22	746.334,00	746.334,00	2.907.546,22
<b>Totale</b>	<b>3.359.868,04</b>	<b>2.461.375,03</b>	<b>2.461.375,03</b>	<b>8.282.618,10</b>
<b>Coperto da</b>				
D.L. 18/2020 - rinvio saldo PEF al 2021-2023	-	233.000,00	233.000,00	466.000,00
Da cessazione personale	1.150.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	4.020.000,00
Rinegoziazione mutui	1.879.868,04	392.000,00	392.000,00	2.663.868,04
Da riduzione salario accessorio	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Assicurazioni	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
Riduzione spese biblioteca, museo, scuolabus ecc.	150.000,00	176.375,03	176.375,03	502.750,06
Spese diverse di ufficio	30.000,00	75.000,00	75.000,00	180.000,00
Riduzione spese per servizi asili nido	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
<b>Totale riduzione delle spese</b>	<b>3.359.868,04</b>	<b>2.461.375,03</b>	<b>2.461.375,03</b>	<b>8.282.618,10</b>

Precisato il piano di recupero del disavanzo, secondo i dati ottenuti dal conto consuntivo, la ripartizione del disavanzo nel bilancio di previsione 2020-2022 include anche il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento al FCDE ripartibile in 30 anni il cui importo annuale è pari ad € 918.493,80. Nel bilancio pertanto è stata iscritta nella prima voce il disavanzo complessivo secondo gli importi della seguente tabella:

	2020	2021	2022	Totale
Quota disavanzo da riaccertamento straod.	918.493,80	918.493,80	918.493,80	2.755.481,40
Recupero disavanzo precedente	1.944.989,82	1.715.041,03	1.715.041,03	5.375.071,88
Maggiore disavanzo conto consuntivo 2019	1.414.878,22	746.334,00	746.334,00	2.907.546,22
<b>Totale iscritto in bilancio</b>	<b>4.278.361,84</b>	<b>3.379.868,83</b>	<b>3.379.868,83</b>	<b>11.038.099,50</b>

ENTRATE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
<b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>	0,00			
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>		28.498.581,84		
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		32.134.171,30	0,00	0,00
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	68.700.517,35	31.052.469,26	31.385.469,26	31.385.469,26
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti	21.681.366,05	13.222.954,02	4.789.948,32	4.789.948,32

<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie	12.556.220,66	4.371.042,65	4.217.559,04	4.209.060,74
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale	67.277.932,21	5.608.910,11	5.387.171,78	2.791.540,06
<b>Titolo 5</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	980.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6</b> Accensione di prestiti	4.596.483,73	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro	9.564.758,75	6.757.000,00	6.757.000,00	6.757.000,00
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>210.357.278,75</b>	<b>146.645.129,18</b>	<b>77.537.148,40</b>	<b>74.933.018,38</b>

SPESE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
<b>Disavanzo di amministrazione</b>		4.278.361,84	3.379.868,83	3.379.868,83
<b>Titolo 1</b> Spese correnti	69.632.159,93	44.395.752,33	34.547.030,93	34.538.259,88
<i>Di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	66.376.280,23	37.155.433,17	5.387.171,78	2.791.540,06
<i>Di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4</b> Rimborso di prestiti	29.590.219,26	29.058.581,84	2.466.076,86	2.466.349,61
<b>Titolo 5</b> Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.082.478,80	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
<b>Titolo 7</b> Spese per conto di terzi e partite di giro	10.187.439,13	6.757.000,00	6.757.000,00	6.757.000,00
<b>Totale complessivo spese</b>	<b>200.868.577,35</b>	<b>146.645.129,18</b>	<b>77.537.148,40</b>	<b>74.933.018,38</b>
<b>Di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RISULTATO	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
<b>Totale complessivo entrate (+)</b>	<b>210.357.278,75</b>	<b>146.645.129,18</b>	<b>77.537.148,40</b>	<b>74.933.018,38</b>
<b>Totale complessivo spese (-)</b>	<b>200.868.577,35</b>	<b>146.645.129,18</b>	<b>77.537.148,40</b>	<b>74.933.018,38</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>9.488.701,40</b>			

## RIEPILOGO DELLE COMPONENTI DI BILANCIO

EQUILIBRIO DI BILANCIO 2020	ENTRATE (+)	USCITE (-)	RISULTATO +/-
Equilibri di bilancio di parte corrente	77.732.696,01	77.732.696,01	<b>0,00</b>
Equilibri di bilancio di parte in conto capitale	37.155.433,17	37.155.433,17	<b>0,00</b>
Movimenti di fondi	25.000.000,00	25.000.000,00	<b>0,00</b>
Servizi per conto di Terzi	6.757.000,00	6.757.000,00	<b>0,00</b>

EQUILIBRIO DI BILANCIO 2021	ENTRATE (+)	USCITE (-)	RISULTATO +/-
Equilibri di bilancio di parte corrente	40.392.976,62	40.392.976,62	<b>0,00</b>
Equilibri di bilancio di parte in conto capitale	5.387.171,78	5.387.171,78	<b>0,00</b>
Movimenti di fondi	25.000.000,00	25.000.000,00	<b>0,00</b>
Servizi per conto di Terzi	6.757.000,00	6.757.000,00	<b>0,00</b>

EQUILIBRIO DI BILANCIO 2022	ENTRATE (+)	USCITE (-)	RISULTATO +/-
Equilibri di bilancio di parte corrente	40.384.478,32	40.384.478,32	<b>0,00</b>
Equilibri di bilancio di parte in conto capitale	2.791.540,06	2.791.540,06	<b>0,00</b>
Movimenti di fondi	25.000.000,00	25.000.000,00	<b>0,00</b>
Servizi per conto di Terzi	6.757.000,00	6.757.000,00	<b>0,00</b>

**EQUILIBRIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE**

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. A consuntivo l'eventuale saldo positivo di parte corrente costituisce l'avanzo di gestione corrente che sommato al risultato della gestione in conto capitale determinano il risultato della gestione di competenza.

Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente sono stati i seguenti:

- l) lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- m) per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la tecnica che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- n) sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Il criterio di imputazione riferito alla gestione corrente è talvolta soggetto a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili; questi aspetti particolari saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento separato, quelli relativi alle uscite.

Equilibrio bilancio di parte corrente		COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
<b>Entrate</b>				
<b>Avanzo di amministrazione per spese correnti</b>	(+)	28.498.581,84		
<b>Fondo pluriennale vincolato in entrata per spese correnti</b>	(+)	587.648,24	0,00	0,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1/E)	(+)	31.052.469,26	31.385.469,26	31.385.469,26
Trasferimenti correnti (Titolo 2/E)	(+)	13.222.954,02	4.789.948,32	4.789.948,32
Entrate extratributarie (Titolo 3/E)	(+)	4.371.042,65	4.217.559,04	4.209.060,74
Entrate da contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti amministrazioni pubbliche (Categoria 4.02.06)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate in conto capitale destinate al finanziamento delle spese correnti</b>	(+)	0,00	0,00	0,00

<i>Di cui Per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Entrate correnti destinate al finanziamento delle spese di investimento</b>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate parte corrente</b>		<b>77.732.696,01</b>	<b>40.392.976,62</b>	<b>40.384.478,32</b>

<b>Spese</b>				
<b>Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente</b>	(+)	4.278.361,84	3.379.868,83	3.379.868,83
Spese correnti (Titolo 1/U)	(+)	44.395.752,33	34.547.030,93	34.538.259,88
Rimborso di prestiti (Titolo 4/U)	(+)	29.058.581,84	2.466.076,86	2.466.349,61
Altri trasferimenti in conto capitale (macroaggregato 2.04)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese parte corrente</b>		<b>77.732.696,01</b>	<b>40.392.976,62</b>	<b>40.384.478,32</b>

<b>Risultato</b>				
Totale entrate parte corrente	(+)	77.732.696,01	40.392.976,62	40.384.478,32
Totale spese parte corrente	(-)	77.732.696,01	40.392.976,62	40.384.478,32
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EQUILIBRIO BILANCIO DI PARTE CAPITALE**

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità.

Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione.

Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno

se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri)

sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

I criteri generali riferiti agli investimenti, in particolari casi, sono soggetti a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili. Questi aspetti saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento distinto, quelli delle uscite.

<b>Equilibrio bilancio di parte capitale</b>		<b>COMPETENZA 2020</b>	<b>COMPETENZA 2021</b>	<b>COMPETENZA 2022</b>
<b>Entrate</b>				
<b>Avanzo di amministrazione per spese in conto capitale</b>	(+)	0,00		
<b>Fondo pluriennale vincolato in entrata per spese in conto capitale</b>	(+)	31.546.523,06	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4/E)	(+)	5.608.910,11	5.387.171,78	2.791.540,06
Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5/E)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti (Titolo 6/E)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate da contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti amministrazioni pubbliche (Categoria 4.02.06)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate in conto capitale destinate al finanziamento delle spese correnti</b>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate correnti destinate al finanziamento delle spese di investimento</b>	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate parte capitale</b>		<b>37.155.433,17</b>	<b>5.387.171,78</b>	<b>2.791.540,06</b>

<b>Spese</b>				
Spese in conto capitale (Titolo 2/U)	(+)	37.155.433,17	5.387.171,78	2.791.540,06
Spese per acquisizione attività finanziarie (Titolo 3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale (macroaggregato 2.04)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese parte capitale</b>		<b>37.155.433,17</b>	<b>5.387.171,78</b>	<b>2.791.540,06</b>
<b>Risultato</b>				
Totale entrate parte capitale	(+)	37.155.433,17	5.387.171,78	2.791.540,06
Totale spese parte capitale	(-)	37.155.433,17	5.387.171,78	2.791.540,06
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## EQUILIBRIO DI CASSA

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti sia a competenza che a residuo.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Non si prevedono ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

ENTRATE	RESIDUI PRESUNTI 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2020	DIFFERENZA (RS+CP-CA)
<b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>			0,00	
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>		28.498.581,84		
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		32.134.171,30		
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	37.648.048,09	31.052.469,26	68.700.517,35	0,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti	8.458.412,03	13.222.954,02	21.681.366,05	0,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie	8.185.178,01	4.371.042,65	12.556.220,66	0,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale	61.669.022,10	5.608.910,11	67.277.932,21	0,00
<b>Titolo 5</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00
<b>Titolo 6</b> Accensione di prestiti	4.596.483,73	0,00	4.596.483,73	0,00
<b>Titolo 7</b> Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.807.758,75	6.757.000,00	9.564.758,75	0,00
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>124.344.902,71</b>	<b>146.645.129,18</b>	<b>210.357.278,75</b>	

SPESE	RESIDUI PRESUNTI 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2020	DIFFERENZA (RS+CP-FPV-CA)
<b>Disavanzo di amministrazione</b>		4.278.361,84		
<b>Titolo 1</b> Spese correnti	25.236.407,60	44.395.752,33	69.632.159,93	0,00
<i>Di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	29.220.847,06	37.155.433,17	66.376.280,23	0,00
<i>Di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		



<b>Titolo 3</b> Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
<b>Titolo 4</b> Rimborso di prestiti	531.637,42	29.058.581,84	29.590.219,26	0,00
<b>Titolo 5</b> Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	82.478,80	25.000.000,00	25.082.478,80	0,00
<b>Titolo 7</b> Spese per conto di terzi e partite di giro	3.430.439,13	6.757.000,00	10.187.439,13	0,00
<b>Totale complessivo spese</b>	<b>58.501.810,01</b>	<b>146.645.129,18</b>	<b>200.868.577,35</b>	
<b>Di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>0,00</b>		

RISULTATO	RESIDUI PRESUNTI 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2020	
<b>Totale complessivo entrate (+)</b>	124.344.902,71	146.645.129,18	210.357.278,75	
<b>Totale complessivo spese (-)</b>	58.501.810,01	146.645.129,18	200.868.577,35	
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>			9.488.701,40	

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO - INDICATORI SINTETICI

Tipologia indicatore		VALORE INDICATORE					
		2020		2021		2022	
<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>						
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti.	44.983.511,30 ----- 48.646.465,93	<b>92,47</b>	17.079.632,92 ----- 40.392.976,62	<b>42,28</b>	17.059.282,40 ----- 40.384.478,32	<b>42,24</b>
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>						
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti.	46.037.602,65 ----- 48.646.465,93	<b>94,64</b>	46.037.602,65 ----- 40.392.976,62	<b>113,97</b>	46.037.602,65 ----- 40.384.478,32	<b>114,00</b>
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente.	42.154.602,28 ----- 102.938.104,06	<b>40,95</b>				
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie.	32.099.982,09 ----- 48.646.465,93	<b>65,99</b>	32.099.982,09 ----- 40.392.976,62	<b>79,47</b>	32.099.982,09 ----- 40.384.478,32	<b>79,49</b>
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie.	28.186.727,62 ----- 102.938.104,06	<b>27,38</b>				
<b>3</b>	<b>Spese di personale</b>						
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (indicatore di equilibrio economico-finanziario).	9.542.040,45 ----- 43.845.859,27	<b>21,76</b>	9.141.952,68 ----- 34.547.030,93	<b>26,46</b>	9.141.682,68 ----- 34.538.259,88	<b>26,47</b>

3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale.	1.373.972,16 ----- 9.542.040,45	<b>14,40</b>	1.422.738,20 ----- 9.141.952,68	<b>15,56</b>	1.422.468,20 ----- 9.141.682,68	<b>15,56</b>
3.3	Incidenza della della spesa di personale con forme di contratto flessibile.	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	9.542.040,45 ----- 46.054,00	<b>207,19</b>	9.141.952,68 ----- 46.054,00	<b>198,51</b>	9.141.682,68 ----- 46.054,00	<b>198,50</b>
<b>4</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>						
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi.	14.361.056,41 ----- 44.395.752,33	<b>32,35</b>	11.609.440,00 ----- 34.547.030,93	<b>33,60</b>	11.609.440,00 ----- 34.538.259,88	<b>33,61</b>
<b>5</b>	<b>Interessi passivi</b>						
5.1	Indicatore degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura).	2.104.527,17 ----- 48.646.465,93	<b>4,33</b>	2.091.734,55 ----- 40.392.976,62	<b>5,18</b>	2.071.381,28 ----- 40.384.478,32	<b>5,13</b>
5.2	Indicatore degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi.	40.000,00 ----- 2.104.527,17	<b>1,90</b>	40.000,00 ----- 2.091.734,55	<b>1,91</b>	40.000,00 ----- 2.071.381,28	<b>1,93</b>
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi.	15.000,00 ----- 2.104.527,17	<b>0,71</b>	15.000,00 ----- 2.091.734,55	<b>0,72</b>	15.000,00 ----- 2.071.381,28	<b>0,72</b>
<b>6</b>	<b>Investimenti</b>						
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale.	36.930.433,17 ----- 81.551.185,50	<b>45,28</b>	5.187.171,78 ----- 39.934.202,71	<b>12,99</b>	2.591.540,06 ----- 37.329.799,94	<b>6,94</b>

6.2	Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	36.930.433,17 ----- 46.054,00	<b>801,89</b>	5.187.171,78 ----- 46.054,00	<b>112,63</b>	2.591.540,06 ----- 46.054,00	<b>56,27</b>
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	36.930.433,17 ----- 46.054,00	<b>801,89</b>	5.187.171,78 ----- 46.054,00	<b>112,63</b>	2.591.540,06 ----- 46.054,00	<b>56,27</b>
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente.	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie.	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito.	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Debiti non finanziari</b>						
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali.	96.767.857,81 ----- 96.767.857,81	<b>100,00</b>				
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche.	6.751.043,41 ----- 6.751.043,41	<b>100,00</b>				
<b>8</b>	<b>Debiti finanziari</b>						

8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari.	29.058.581,84 ----- 38.906.972,35	<b>74,69</b>				
8.2	Sostenibilità debiti finanziari.	31.108.109,01 ----- 48.646.465,93	<b>63,95</b>	4.502.811,41 ----- 40.392.976,62	<b>11,15</b>	4.482.730,89 ----- 40.384.478,32	<b>11,10</b>
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto).	38.906.972,35 ----- 46.054,00	<b>844,81</b>				
<b>9</b>	<b>Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)</b>						
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto.	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>				
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto.	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>				
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto.	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>				
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto.	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>				
<b>10</b>	<b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>						

10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio.	4.278.361,84 ----- 32.635.263,21	<b>13,11</b>				
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto.	32.635.263,21 ----- 79.833.778,62	<b>40,88</b>				
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio.	4.278.361,84 ----- 48.646.465,93	<b>8,79</b>				
<b>11</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>						
11.1	Utilizzo del FPV.	32.134.171,30 ----- 32.134.171,30	<b>100,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>						
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata.	6.757.000,00 ----- 48.646.465,93	<b>13,89</b>	6.757.000,00 ----- 40.392.976,62	<b>16,73</b>	6.757.000,00 ----- 40.384.478,32	<b>16,73</b>
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita.	6.757.000,00 ----- 44.395.752,33	<b>15,22</b>	6.757.000,00 ----- 34.547.030,93	<b>19,56</b>	6.757.000,00 ----- 34.538.259,88	<b>19,56</b>

**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi simili (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare:

- **Tributi.** I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- **Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi.** Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- **Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica.** Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- **Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti.** Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo.

**VALUTAZIONI ENTRATE E SPESE SU EMERGENZA COVID - 19**

La situazione di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 condurrà ad una riduzione delle entrate dei comuni e di alcune spese ad essa collegate di cui il d.l. 34/2020 ha cercato di tenerne conto. Le disposizioni legislative possono essere divise in due parti, anche al fine di avere contezza della situazione finanziaria del Comune di Frosinone, ed in particolare dal lato delle entrate:

- 1) **Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali.** Al momento il decreto legge, in attesa della sua conversione in legge, ha previsto un ristoro delle minori entrate dei Comuni (stimate in 3 Miliardi di euro) e per le Province e Città metropolitane (stimate in 0,5 Miliardi di euro). In merito all'erogazione delle somme previste i pagamenti avverranno in due successivi momenti: a) Un primo acconto del 30% delle somme previste sarà effettuato subito sulla base del rapporto tra entrate dei titoli I e III dell'ente locale e le entrate complessive nazionali di tutti gli enti locali. La stima per gli importi ad esempio per singoli comuni potrà essere fatta accedendo alle funzionalità del SIOPE e verificando il citato rapporto; b) Il saldo, sempre in acconto, sarà effettuato entro il 10 luglio 2020, dopo l'intesa sulla ripartizione che dovrà essere sancita nella Conferenza Stato città sui criteri e le modalità di ripartizione; c) Dopo il conto consuntivo 2020 (da approvare entro il 30 aprile) entro il 30 giugno 2021 si verificherà la reale perdita di gettito con i relativi conguagli. A tal fine la norma prevede la costituzione di un tavolo tecnico al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa.

Al momento per la sola parte riferita alla prima tranche di ristoro, in termini di cassa, è prevista l'erogazione del 30% basata sulla proporzione dei codici SIOPE

del Comune di Frosinone dei titoli I e III rispetto a quelli nazionali. Da una prima stima l'importo dovrebbe essere pari a circa 520.000 (rapporto tra 28.446.119,50/53.944.183.089,69), ma la certezza delle entrate non sarà possibile stimarla per due motivi, il primo in considerazione della durata delle restrizioni, la seconda in attesa della conversione in legge del d.l. 34/2020 e delle considerazioni che saranno fatte in Conferenza Stato città previste entro il 10 luglio.

A fronte di tale incertezza, le entrate sono state calcolate senza alcuna riduzione, in vista della compensazione che sarà operata e conosciuta solo oltre i termini necessarie per la predisposizione del bilancio anche se rinviato dal d.l. 18/2020 al 31/07/2020. Pertanto dalla riduzione delle entrate di bilancio non si tiene conto, sia delle riduzioni della spesa prevista per le medesime cause del COVID 19 né della entrate che saranno compensate dallo Stato;

- 2) **Sostegno delle imprese di pubblico esercizio.** Con la presente disposizione legislativa sono esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della legge n. 287 del 1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020. Inoltre, è previsto che fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. n. 160 del 2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l'imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. n. 642 del 1972. Viene disapplicato, inoltre, il temporale (entro 90 giorni) per la posa in opera delle strutture amovibili. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127milioni di euro per l'anno 2020 che verrà ripartito in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope.

Il d.l. 18/2020 ha stabilito che i Comuni – in deroga all'obbligo di copertura integrale del costo del servizio rifiuti – possono approvare anche per il 2020 le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, provvedendo poi, entro il 31 dicembre 2020 all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti. L'eventuale conguaglio tra i costi sostenuti e i costi determinati è ripartito in tre anni a decorrere dal 2021. In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in atto e in mancanza ancora dei dati dei gestori, così come già comunicati ad ARERA, l'ente si è determinato nell'approvare tale soluzione legislativa.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	ASSESTATO 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
<b>1.01.01</b> Imposte, tasse e proventi assimilati	26.107.618,06	26.602.750,00	26.935.750,00	26.935.750,00
<i>Di cui: 1.01.01.06 Imposta municipale propria</i>	9.760.250,00	9.778.000,00	9.778.000,00	9.778.000,00
<i>Di cui: 1.01.01.08 Imposta comunale sugli immobili (ICI)</i>	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>Di cui: 1.01.01.16 Addizionale comunale IRPEF</i>	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
<i>Di cui: 1.01.01.41 Imposta di soggiorno</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 1.01.01.49 Tassa sulle concessioni comunali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 1.01.01.51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</i>	10.556.368,06	10.313.750,00	10.546.750,00	10.546.750,00
<i>Di cui: 1.01.01.52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 1.01.01.53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</i>	1.360.000,00	1.210.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
<i>Di cui: 1.01.01.61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00



<i>Di cui: 1.01.01.76 Tassa sui servizi comunali (TASI)</i>	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.01.04</b> Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.03.01</b> Fondi perequativi da amministrazioni centrali	4.352.848,49	4.449.719,26	4.449.719,26	4.449.719,26
<b>1.03.02</b> Fondi perequativi dalla regione o provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>30.460.466,55</b>	<b>31.052.469,26</b>	<b>31.385.469,26</b>	<b>31.385.469,26</b>

## TRASFERIMENTI CORRENTI

Le previsioni di bilancio riportate in tabella sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. In particolare:

- **Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private.** Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente.
- **Trasferimenti UE.** Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

Titolo 2 - Trasferimenti correnti	ASSESTATO 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
<b>2.01.01</b> Da amministrazioni pubbliche	14.001.813,06	13.152.954,02	4.779.948,32	4.779.948,32
<i>Di cui: 2.01.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</i>	2.354.148,72	2.484.068,54	1.817.064,97	1.817.064,97
<i>Di cui: 2.01.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i>	11.157.509,94	10.255.385,48	2.554.883,35	2.554.883,35
<i>Di cui: 2.01.01.03 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza</i>	490.154,40	413.500,00	408.000,00	408.000,00
<i>Di cui: 2.01.01.04 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.01.02</b> Da famiglie	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>2.01.03</b> Da imprese	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.04</b> Da istituzioni sociali private	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.01.05</b> Dall'unione europea e dal resto del mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.01.05.01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.01.05.02 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>14.074.813,06</b>	<b>13.222.954,02</b>	<b>4.789.948,32</b>	<b>4.789.948,32</b>

## ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare:

- o) **Gestione dei servizi pubblici.** I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi.
- p) **Interessi attivi.** Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso.
- q) **Gestione dei beni.** Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state di previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti.

Titolo 3 - Entrate extratributarie	ASSESTATO 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
<b>3.01.00</b> Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gest. dei beni	2.643.207,98	2.038.642,52	2.114.682,50	2.114.682,50
<i>Di cui: 3.01.01 Vendita di beni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 3.01.02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>	1.388.130,56	1.007.250,00	1.062.250,00	1.062.250,00
<i>Di cui: 3.01.03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	1.255.077,42	1.031.392,52	1.052.432,50	1.052.432,50
<b>3.02.00</b> Proventi da attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	1.501.637,50	1.405.500,00	1.425.500,00	1.425.500,00
<b>3.03.00</b> Interessi attivi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>3.04.00</b> Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.05.00</b> Rimborsi e altre entrate correnti	887.910,59	922.400,13	672.876,54	664.378,24
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>5.037.256,07</b>	<b>4.371.042,65</b>	<b>4.217.559,04</b>	<b>4.209.060,74</b>

## ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura.

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio.

In particolare:

- **Trasferimenti in conto capitale.** Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile.
- **Alienazioni immobiliari.** Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio.
- **Alienazione di beni o servizi non immobiliari.** L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita.
- **Cessione diritti superficie.** La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale.
- **Concessione di diritti patrimoniali.** Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante.
- **Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione).** In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	ASSESTATO 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
<b>4.01.00</b> Tributi in conto capitale	262.000,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00
<b>4.02.00</b> Contributi agli investimenti	11.679.954,56	3.803.910,11	3.217.171,78	421.540,06

<i>Di cui: 4.02.01 Da amministrazioni pubbliche</i>	11.544.954,56	3.788.910,11	3.202.171,78	406.540,06
<i>Di cui: 4.02.02 Da famiglie</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Di cui: 4.02.03 Da imprese</i>	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 4.02.04 Da istituzioni sociali private</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 4.02.05 Dall'unione europea e dal resto del mondo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 4.02.06 Direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.03.00</b> Altri contributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04.00</b> Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.348.500,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
<i>Di cui: 4.04.01 Alienazione di beni materiali</i>	1.348.500,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
<i>Di cui: 4.04.02 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 4.04.03 Alienazione di beni immateriali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.05.00</b> Altre entrate in conto capitale	2.223.000,00	855.000,00	1.070.000,00	1.270.000,00
<i>Di cui: 4.05.01 Permessi di costruire</i>	800.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<i>Di cui: 4.05.02 Entrate derivanti da conferimento immobili fondi immobiliari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 4.05.03 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 4.05.04 Altre entrate in conto capitale n.a.c.</i>	1.423.000,00	405.000,00	620.000,00	820.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>15.513.454,56</b>	<b>5.608.910,11</b>	<b>5.387.171,78</b>	<b>2.791.540,06</b>

**ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E).

Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza potenziata.

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	ASSESTATO 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
<b>5.01.00</b> Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 5.01.01 Alienazione di partecipazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 5.01.02 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 5.01.03 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 5.01.04 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.02.00</b> Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.03.00</b> Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.04.00</b> Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	980.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>	<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ACCENSIONE PRESTITI

Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E).

In particolare:

- **Assunzione di prestiti.** L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto.
- **Contratti derivati.** La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Titolo 6 - Accensione prestiti	ASSESTATO 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
<b>6.01.00</b> Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.02.00</b> Accensione prestiti a breve termine	2.351.120,79	0,00	0,00	0,00
<b>6.03.00</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	980.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.04.00</b> Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 6</b>	<b>3.331.120,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E).

La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio.

Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno.

L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi.

Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	ASSESTATO 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
<b>7.01.00</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>



## SPESE CORRENTI

In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile.

In particolare:

- **Trattamenti fissi e continuativi (personale).** Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata.
- **Rinnovi contrattuali (personale).** La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici.
- **Trattamento accessorio e premiante (personale).** Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti.
- **Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale).** È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva.
- **Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi).** Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione.
- **Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi).** Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno.
- **Aggi sui ruoli (beni e servizi).** È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario.
- **Gettoni di presenza (beni e servizi).** Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo.
- **Utilizzo beni di terzi (beni e servizi).** Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito.
- **Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti).** Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere.
- **Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti).** Sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo.
- **Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti).** Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse.
- **Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi).** Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento.

- **Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi).** Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione.
- **Sentenze in itinere (beni e servizi).** La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata.

Titolo 1 - Spese Correnti	ASSESTATO 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
<b>1.01</b> Redditi da lavoro dipendente	10.548.459,80	9.515.990,90	8.613.919,77	8.613.649,77
<b>1.02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente	603.672,85	602.512,61	554.602,91	554.602,91
<b>1.03</b> Acquisto di beni e servizi	20.053.248,87	22.160.946,54	18.257.333,60	18.257.333,60
<i>Di cui: 1.03.01 Acquisto di beni</i>	519.015,46	608.480,41	414.540,00	414.540,00
<i>Di cui: 1.03.02 Acquisto di servizi</i>	19.534.233,41	21.552.466,13	17.842.793,60	17.842.793,60
<b>1.04</b> Trasferimenti correnti	10.406.923,06	6.422.567,09	1.554.378,53	1.554.378,53
<i>Di cui: 1.04.01 A amministrazioni pubbliche</i>	1.684.997,76	2.478.621,48	458.205,33	458.205,33
<i>Di cui: 1.04.02 A famiglie</i>	2.142.953,03	2.962.484,01	656.173,20	656.173,20
<i>Di cui: 1.04.03 A imprese</i>	1.088.034,21	408.000,00	408.000,00	408.000,00
<i>Di cui: 1.04.04 A istituzioni sociali private</i>	5.490.938,06	573.461,60	32.000,00	32.000,00
<i>Di cui: 1.04.05 All'Unione Europea e al Resto del Mondo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.07</b> Interessi passivi	2.172.475,61	2.104.527,17	2.091.734,55	2.071.381,28
<b>1.08</b> Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.09</b> Rimborsi e poste correttive delle entrate	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>1.10</b> Altre spese correnti	2.637.082,84	3.479.208,02	3.365.061,57	3.376.913,79
<i>Di cui: 1.10.01.01 Fondo di riserva</i>	0,00	200.686,82	191.399,76	203.251,98
<i>Di cui: 1.10.01.02 Fondi speciali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 1.10.01.03 Fondi crediti di dubbia e difficile esazione</i>	1.610.632,28	2.218.178,57	2.187.319,18	2.187.319,18
<i>Di cui: 1.10.02.01 Fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 1.10.03.01 Versamento iva a debito</i>	120.000,00	254.000,00	150.000,00	150.000,00

---

<b>Totale Titolo 1</b>	<b>46.521.863,03</b>	<b>44.395.752,33</b>	<b>34.547.030,93</b>	<b>34.538.259,88</b>
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## SPESE CORRENTI: COMPOSIZIONE PER MISSIONE

Titolo 1 - Spese Correnti per missione	ASSESTATO 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
<b>01</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	12.185.629,14	11.962.584,36	10.653.913,14	10.633.289,87
<b>02</b> Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Ordine pubblico e sicurezza	2.472.054,00	2.520.542,97	2.393.142,52	2.393.142,52
<b>04</b> Istruzione e diritto allo studio	1.738.368,57	1.166.817,45	1.080.208,07	1.080.208,07
<b>05</b> Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	957.721,89	754.863,70	588.822,56	588.822,56
<b>06</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero	601.061,94	428.064,49	416.644,96	416.644,96
<b>07</b> Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa	807.284,18	968.201,71	939.901,61	939.901,61
<b>09</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.629.229,37	8.260.923,36	8.415.904,05	8.415.904,05
<b>10</b> Trasporti e diritto alla mobilità	1.979.922,39	4.104.793,97	4.046.415,07	4.046.415,07
<b>11</b> Soccorso civile	89.547,32	59.367,30	42.695,68	42.695,68
<b>12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	14.994.544,47	11.397.175,49	3.271.882,37	3.271.882,37
<b>13</b> Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b> Sviluppo economico e competitività	315.867,48	213.552,14	178.781,96	178.781,96
<b>15</b> Politiche per il lavoro e la formazione professionale	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>16</b> Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b> Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b> Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b> Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b> Fondi e accantonamenti	1.610.632,28	2.418.865,39	2.378.718,94	2.390.571,16
<b>50</b> Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60</b> Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>46.521.863,03</b>	<b>44.395.752,33</b>	<b>34.547.030,93</b>	<b>34.538.259,88</b>

## SPESE IN CONTO CAPITALE

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macroaggregato 2.01/U), gli investimenti fissi lordi (Macroaggregato 2.02/U), i contributi agli investimenti (Macroaggregato 2.03/U), i trasferimenti in conto capitale (Macroaggregato 2.04/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macroaggregato 2.05/U).

In particolare:

- **Finanziamento dell'opera.** La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti.
- **Adeguamento del crono programma.** L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale.
- **Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi.** La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti.

Titolo 2 - Spese in conto capitale	ASSESTATO 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
<b>2.01</b> Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.987.539,55	36.930.433,17	5.187.171,78	2.591.540,06
<i>Di cui: 2.02.01 Beni materiali</i>	35.539.547,55	36.343.433,17	5.009.171,78	2.513.540,06
<i>Di cui: 2.02.02 Terreni e beni materiali non prodotti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.02.03 Beni immateriali</i>	447.992,00	587.000,00	178.000,00	78.000,00
<i>Di cui: 2.02.04 Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.02.05 Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Di cui: 2.02.06 Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.03 Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Di cui: 2.03.01 A amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.03.02 A famiglie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.03.03 A imprese</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.03.04 A istituzioni sociali private</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.03.05 All'Unione Europea e al Resto del Mondo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.04 Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.05 Altre spese in conto capitale</b>	<b>320.298,41</b>	<b>225.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<i>Di cui: 2.05.01.01 Fondo di riserva</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.05.01.02 Fondi speciali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.05.01.99 Altri accantonamenti in C/Capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.05.02.01 Fondi pluriennali vincolati</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.05.03.01 Fondi crediti di dubbia e difficile esazione</i>	57.298,41	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>36.307.837,96</b>	<b>37.155.433,17</b>	<b>5.387.171,78</b>	<b>2.791.540,06</b>

## SPESE IN CONTO CAPITALE: COMPOSIZIONE PER MISSIONE

<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale per missione</b>	<b>ASSESTATO 2019</b>	<b>COMPETENZA 2020</b>	<b>COMPETENZA 2021</b>	<b>COMPETENZA 2022</b>
<b>01</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	768.261,15	478.418,88	378.500,00	578.500,00
<b>02</b> Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Istruzione e diritto allo studio	7.439.430,66	9.383.131,43	1.662.615,62	254.752,78
<b>05</b> Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.165.899,46	1.093.877,26	0,00	0,00
<b>06</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero	580.000,00	105.000,00	0,00	0,00
<b>07</b> Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.003.000,00	747.000,00	318.000,00	218.000,00
<b>09</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.776.000,00	2.945.453,35	846.037,57	524.250,28
<b>10</b> Trasporti e diritto alla mobilità	17.855.181,59	18.709.929,20	1.168.540,69	441.037,00
<b>11</b> Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.044.680,34	2.992.592,66	938.477,90	700.000,00
<b>13</b> Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b> Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b> Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b> Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b> Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.618.086,35	625.030,39	0,00	0,00
<b>18</b> Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b> Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b> Fondi e accantonamenti	57.298,41	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>36.307.837,96</b>	<b>37.155.433,17</b>	<b>5.387.171,78</b>	<b>2.791.540,06</b>

**SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata.

In particolare, per quanto riguarda le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente sarà obbligato a restituire l'intero importo ottenuto.

Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua stretta natura, a carattere definitivo.

Nello specifico:

- **Anticipazione di liquidità.** Si verifica quando l'ente, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione possono essere gli enti ed organismi strumentali e le società controllate o partecipate. Per questo tipo di operazione, di norma, il rientro del capitale anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, all'uscita corrisponderà analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo esercizio del bilancio;
- **Concessione di finanziamento.** Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, e di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso.

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	ASSESTATO 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
<b>3.01</b> Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 3.01.01 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 3.01.02 Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 3.01.03 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 3.01.04 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.02</b> Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.03</b> Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.04</b> Altre spese per incremento di attività finanziarie	980.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## RIMBORSO PRESTITI

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale.

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macroaggregato 4.01/U), dei prestiti a breve termine (Macroaggregato 4.02/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macroaggregato 4.03/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macroaggregato 4.04/U).

Nello specifico:

- **Quota capitale.** Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti.
- **Quota interessi.** È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macroaggregato 1.07/U).

Titolo 4 - Rimborso Prestiti	ASSESTATO 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
<b>4.01</b> Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.02</b> Rimborso prestiti a breve termine	2.351.120,79	0,00	0,00	0,00
<b>4.03</b> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.785.537,71	1.922.346,86	2.466.076,86	2.466.349,61
<b>4.04</b> Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.05</b> Fondi per rimborso prestiti	0,00	27.136.234,98	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>5.136.658,50</b>	<b>29.058.581,84</b>	<b>2.466.076,86</b>	<b>2.466.349,61</b>

**CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macroaggregato 5.01/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E).

L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese.

Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	ASSESTATO 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
<b>5.01</b> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
<b>Totale Titolo 5</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>